

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"Amici della Valmarecchia - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "Amici della Valmarecchia! - ODV" con sede legale con sede legale nel Comune di Novafeltria (RN), in Via Romagna 6 - Palazzo Cappelli, Località Secchiano, operante senza fini di lucro che eredita, in caso di estinzione formale del Comitato PER la Valmarecchia, parte delle finalità, delle attività e della documentazione (compresa la gestione degli strumenti di comunicazione digitale (es. pagina Facebook)) al fine di garantire la continuità operativa.

L'utilizzo della qualifica di Organizzazione di Volontariato è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'Associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- informare in modo capillare la popolazione sui temi della salute pubblica, della tutela ambientale e della qualità della vita nella Valmarecchia;
- promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alle iniziative e ai progetti dell'Associazione;
- accrescere la sensibilità e la consapevolezza delle comunità locali, delle istituzioni e degli organi competenti in materia di salute, ambiente e benessere collettivo;
- collaborare e instaurare rapporti con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, comitati, istituti di ricerca e altre realtà del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, in Italia e all'estero;
- coinvolgere professionisti, esperti e personalità del mondo sanitario, scientifico, ambientale e sociale, al fine di sostenere le attività associative;
- partecipare a incontri pubblici, tavoli tecnici e consultazioni istituzionali per contribuire alla tutela della salute e dell'ambiente nel territorio;
- promuovere iniziative di raccolta fondi, donazioni e campagne di sostegno economico destinate al perseguimento degli scopi istituzionali;
- organizzare campagne di sensibilizzazione, attività di informazione, eventi pubblici e progetti educativi volti alla promozione della salute, della prevenzione e del rispetto dell'ambiente;
- promuovere la tutela dei diritti dei cittadini in materia di salute, ambiente e benessere, anche attraverso azioni di advocacy e confronto con enti e istituzioni;
- realizzare manifestazioni culturali, artistiche, ricreative e di promozione sociale utili alla diffusione dei valori dell'Associazione;
- adottare ogni iniziativa idonea e coerente con i principi del volontariato e della solidarietà per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l'apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà aderire anche ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

PAG 1/5



All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Possono essere altresì soci le persone giuridiche senza scopo di lucro o economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato. Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

Il Direttivo comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa due anni consecutivi, previa diffida scritta e decorso di due mesi senza adempimento
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Direttivo nel libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni. Il rilascio della tessera sociale spetta alla Presidenza, della quale è unico proprietario, sentito il Direttivo della Sezione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale. Per i soci persone giuridiche, il diritto di votare in Assemblea è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî.
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione. Per i soci persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti o mandatarî.
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

Feb 1

Ra 2/5



- esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare lo Statuto, il Regolamento ed il Codice Disciplinare Nazionale, il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Revisione legale dei conti;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Il Presidente Onorario è figura onorifica e non operativa, disciplinata all'art. 9 bis il Consiglio Direttivo nomina al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. L'Assemblea viene convocata dal **Presidente del Consiglio Direttivo** almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre quarti del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. È ammesso l'intervento e il voto per via elettronica, purché sia garantita l'identità dell'associato. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

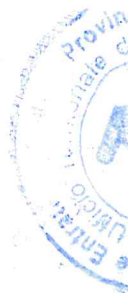
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017

FL 11 PAG 3/5



[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, running vertically down the page.]

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati che abbiano almeno tre mesi di vita associativa.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e della Presidenza;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta via mail da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri. In caso di riunione urgente la convocazione deve essere inviata almeno 2 giorni prima.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

La riunione del Consiglio Direttivo può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo, convocandolo contestualmente per la ratifica.

Art. 9 bis – Il Presidente onorario

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire il titolo di Presidente Onorario a una persona che si sia particolarmente distinta per il proprio impegno, contributo o prestigio a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario ricopre una carica onorifica, non ha poteri gestionali, rappresentativi. La carica è compatibile con altre cariche associative, salvo diversa disposizione statutaria.

Il titolo è conferito a tempo indeterminato, salvo revoca motivata dall'Assemblea.

Il Presidente Onorario: rappresenta simbolicamente l'Associazione in occasioni pubbliche, cerimoniali o commemorative; custodisce e promuove i valori fondativi e l'identità storica dell'Associazione; può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; può formulare pareri non vincolanti o proposte di indirizzo al Consiglio Direttivo; contribuisce, se lo desidera, alla promozione dell'immagine pubblica dell'Associazione presso enti, istituzioni e media; collabora, su richiesta, alla valorizzazione della memoria storica e delle attività associative pregresse. La carica di Presidente Onorario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuali rimborsi spese documentati e autorizzati secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 10 – L'Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31 D.L.gs. 117/2017.

Art. 11 – Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.L.gs. 117/2017.



1. *[Faint, illegible handwritten text]*

2. *[Faint, illegible handwritten text]*

3. *[Faint, illegible handwritten text]*

4. *[Faint, illegible handwritten text]*

5. *[Faint, illegible handwritten text]*

6. *[Faint, illegible handwritten text]*

7. *[Faint, illegible handwritten text]*

8. *[Faint, illegible handwritten text]*

9. *[Faint, illegible handwritten text]*

10. *[Faint, illegible handwritten text]*

11. *[Faint, illegible handwritten text]*

12. *[Faint, illegible handwritten text]*

13. *[Faint, illegible handwritten text]*

14. *[Faint, illegible handwritten text]*

15. *[Faint, illegible handwritten text]*

16. *[Faint, illegible handwritten text]*

17. *[Faint, illegible handwritten text]*

18. *[Faint, illegible handwritten text]*

19. *[Faint, illegible handwritten text]*

20. *[Faint, illegible handwritten text]*

21. *[Faint, illegible handwritten text]*

22. *[Faint, illegible handwritten text]*

23. *[Faint, illegible handwritten text]*

24. *[Faint, illegible handwritten text]*

25. *[Faint, illegible handwritten text]*

26. *[Faint, illegible handwritten text]*

27. *[Faint, illegible handwritten text]*

28. *[Faint, illegible handwritten text]*

29. *[Faint, illegible handwritten text]*

30. *[Faint, illegible handwritten text]*

31. *[Faint, illegible handwritten text]*

32. *[Faint, illegible handwritten text]*

33. *[Faint, illegible handwritten text]*

34. *[Faint, illegible handwritten text]*

35. *[Faint, illegible handwritten text]*

36. *[Faint, illegible handwritten text]*

37. *[Faint, illegible handwritten text]*

38. *[Faint, illegible handwritten text]*

39. *[Faint, illegible handwritten text]*

40. *[Faint, illegible handwritten text]*

41. *[Faint, illegible handwritten text]*

42. *[Faint, illegible handwritten text]*

43. *[Faint, illegible handwritten text]*

44. *[Faint, illegible handwritten text]*

45. *[Faint, illegible handwritten text]*

46. *[Faint, illegible handwritten text]*

47. *[Faint, illegible handwritten text]*

48. *[Faint, illegible handwritten text]*

49. *[Faint, illegible handwritten text]*

50. *[Faint, illegible handwritten text]*

51. *[Faint, illegible handwritten text]*

52. *[Faint, illegible handwritten text]*

53. *[Faint, illegible handwritten text]*

54. *[Faint, illegible handwritten text]*

55. *[Faint, illegible handwritten text]*

56. *[Faint, illegible handwritten text]*

57. *[Faint, illegible handwritten text]*

58. *[Faint, illegible handwritten text]*

59. *[Faint, illegible handwritten text]*

60. *[Faint, illegible handwritten text]*

61. *[Faint, illegible handwritten text]*

62. *[Faint, illegible handwritten text]*

63. *[Faint, illegible handwritten text]*

64. *[Faint, illegible handwritten text]*

65. *[Faint, illegible handwritten text]*

66. *[Faint, illegible handwritten text]*

67. *[Faint, illegible handwritten text]*

68. *[Faint, illegible handwritten text]*

69. *[Faint, illegible handwritten text]*

70. *[Faint, illegible handwritten text]*

71. *[Faint, illegible handwritten text]*

72. *[Faint, illegible handwritten text]*

73. *[Faint, illegible handwritten text]*

74. *[Faint, illegible handwritten text]*

75. *[Faint, illegible handwritten text]*

76. *[Faint, illegible handwritten text]*

77. *[Faint, illegible handwritten text]*

78. *[Faint, illegible handwritten text]*

79. *[Faint, illegible handwritten text]*

80. *[Faint, illegible handwritten text]*

81. *[Faint, illegible handwritten text]*

82. *[Faint, illegible handwritten text]*

83. *[Faint, illegible handwritten text]*

84. *[Faint, illegible handwritten text]*

85. *[Faint, illegible handwritten text]*

86. *[Faint, illegible handwritten text]*

87. *[Faint, illegible handwritten text]*

88. *[Faint, illegible handwritten text]*

89. *[Faint, illegible handwritten text]*

90. *[Faint, illegible handwritten text]*

91. *[Faint, illegible handwritten text]*

92. *[Faint, illegible handwritten text]*

93. *[Faint, illegible handwritten text]*

94. *[Faint, illegible handwritten text]*

95. *[Faint, illegible handwritten text]*

96. *[Faint, illegible handwritten text]*

97. *[Faint, illegible handwritten text]*

98. *[Faint, illegible handwritten text]*

99. *[Faint, illegible handwritten text]*

100. *[Faint, illegible handwritten text]*

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.L.gs. 117/2017;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es : feste, sottoscrizioni, anche a premi); ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.L.gs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 2 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.L.gs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo libero e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite del Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

IL PRESIDENTE

Sig. Menghini Maurizio

Sig. Livio Cursi

Sig. Nera Rivaroli

Sig. Eolo Barucci

Sig. Andrea Moni

Sig. Claudio Tonelli

Sig. Oscar Bernabini

IL SEGRETARIO

Sig. Vincenzo Sebastiani

Sig. Silvia Manenti

Sig. Federico Moni

Sig.ra Alessia Lea Di Rago

Sig. Claudio Cardelli

Sig. Bianchi Gianpiero

